

NOTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

(Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale)

15 MAR. 2016

Ostuni, li _____

OGGETTO: nota di integrazione documentale a seguito di convocazione della Conferenza di Servizi da parte dell'Ente Procedente per il giorno 15 marzo 2016; Procedura integrata VIA/AIA del progetto: "Discarica per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi", sita in Brindisi, C.da Mascava; Proponente Transeco S.r.L.

Facendo seguito alla convocazione della Conferenza di Servizi trasmessa dalla Provincia di Brindisi, prot. n°8053 del 23/02/2016, in merito all'avviato procedimento per la realizzazione e l'esercizio di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Brindisi, C.da Mascava, Transeco S.r.L. [rif. "TRANSECO"] effettua, con la presente nota, successivi ed ulteriori specificazioni ai chiarimenti già depositati all'interno del procedimento amministrativo in atto:

- *con riferimento alla nota del Comune di San Vito dei Normanni inerente il deposito di una delibera di consiglio comunale, in sede di Conferenza di Servizi [rif. "CdS"], sulla impossibilità, da parte di TRANSECO e/o di chiunque, di poter realizzare l'intervento di interesse **si richiede di chiarire le motivazioni tecnico/amministrative, per cui una deliberazione di giunta comunale possa sovrastare e/o essere sovraordinante una deliberazione di giunta regionale;***
- Si richiede alla Provincia di Brindisi di chiarire i "criteri tecnici e specifici di individuazione dei soggetti preposti all'espressione di un parere nell'ambito del procedimento amministrativo in atto" (esplicitati nell'adozione della L. n°241/90); con prot. n°52481 del 27 ottobre 2015, la Provincia di Brindisi, ha inoltrato la comunicazione di avvio del procedimento e la convocazione CdS con cui

precisa, in particolar modo che: “per effetto della L.R n°4/2014, [...], è indetta la CdS, ai fini dell’esame degli interessi coinvolti nel procedimento in oggetto ed ai fini dell’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, nonché all’individuazione di altri eventuali soggetti preposti all’espressione di pareri di competenza”; orbene, alla luce della definizione di quanto espresso, TRANSECO richiede un **elenco completo** degli ENTI che HANNO IL DIRITTO DI PARTECIPARE alla CdS e che possono, SULLA SCORTA DI QUEL DIRITTO, ESPRIMERE UN PARERE DI COMPETENZA TECNICA (***congruamente motivato, che non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e che deve recare le specifiche indicazioni tecniche in RISPETTO delle Norme Vigenti***). Si precisa che, l’adozione della norma sul procedimento amministrativo prevede, art 14 ter C. 7, L. n°241/90, vi sia “parere favorevole” nel caso in cui il rappresentante dell’amministrazione risulti assente; ciò detto si **INVITA** l’Ente Procedente ad elencare e trascrivere rispetto al procedimento VIA (già iniziato presso gli uffici regionali e con una specifica elencazione dei soggetti coinvolti, già convocati nella CdS del 2014) l’elenco delle amministrazioni presenti ed assenti, parimenti ad elencare e trascrivere rispetto al procedimento AIA l’elenco delle amministrazioni presenti ed assenti, per consentire a tutti i soggetti coinvolti di avere un quadro perfettamente condiviso, trasparente e corretto dello stato dell’arte del procedimento (in particolar modo, risultano presenti solo in alcune comunicazioni i seguenti uffici: Ufficio servizio risorse idriche, Ufficio servizio tutela acque, Comune di Ostuni, Comune di Ceglie Messapica, Ufficio sovrintendenza ed Ufficio Beni culturali).

Si evidenzia, essendo stato riportato persino dai mezzi di stampa locale (***Quotidiano del 28 Febbraio 2016***), con alcune brevi ma dirimenti argomentazioni ad enuclearsi, quanto già indicato, specificato e dichiarato all’interno del SIA e dei documenti depositati:

- in data 29 marzo 2010 (Prot. n. 4579 dell’Ufficio VIA), la Regione Puglia attraverso il Comitato Regionale di V.I.A. avviava il procedimento di annullamento in autotutela della D.D. n°6 del 14.01.2005, ex legge 241/90 e ss.mm.ii. e nelle cui conclusioni indicava:“ [...] qualora il proponente (TRANSECO S.r.l.) intenda persistere nella volontà di realizzare l’impianto, dovrà attivare una nuova procedura di V.I.A, producendo uno studio nel quale venga compiutamente e correttamente descritto lo stato dei luoghi e vengano valutati gli impatti cumulativi di tutte le attività ambientali rilevanti attualmente presenti nell’area di interesse [...] ”. Tale provvedimento veniva impugnato presso il TAR di Lecce e successivamente presso il Consiglio di Stato (*sentenza n. 1541/2012 - Allegato 2 al SIA*) che, in data 19 marzo 2012, confermava le posizioni della Regione Puglia in merito alla presentazione di una necessaria nuova istanza di V.I.A.; tuttavia, il Consiglio di Stato non pregiudicava la fattibilità dell’intervento, che vincolava ad una nuova procedura di V.I.A., in considerazione dell’autoannullamento ritenuto legittimo. **“A tal proposito il Consiglio di Stato espressamente affermava che, in tale ambito, la ditta TRANSECO S.r.l. doveva riversare tutte le controdeduzioni proposte per il procedimento innanzi ai giudici, ivi comprese le perizie tecniche depositate, che dovevano diventare parte integrante del nuovo Studio di Impatto Ambientale”**. La TRANSECO S.r.l., intendendo procedere alla realizzazione dell’opera, ed avendo già provveduto

ad aggiornare il progetto alla mutata normativa ed a rinnovare le procedure di V.I.A., ha prodotto quindi, un nuovo Studio di Impatto Ambientale, come richiesto dalla Regione Puglia in data 29 marzo 2010 e confermato con sua del 23 maggio 2013 (Allegato 4 al S.I.A.), al fine di analizzare singolarmente i differenti elementi e consentire una visione sintetica e organica del complesso delle interazioni esistenti e/o potenziali, tra le diverse componenti e le opere previste;

successivamente, ciò veniva ripetuto dagli uffici regionali nelle proprie note tecniche:

- con nota **AOO_089 – 24 novembre 2014 – 00011390**, l'Ufficio VIA/VAS - REGIONE PUGLIA - Settore Ecologia dichiarava che: "Il chiaro tenore letterale della citata nota dello scrivente (*con nota AOO_089 – 17 ottobre 2014 – 0009273, l'Ufficio VIA/VAS - REGIONE PUGLIA - Settore Ecologia*), pur nella declinazione della competenza a favore della Provincia, E' INEQUIVOCABILEMTE FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI GIA' ESPLETATI E CRISTALLIZATISI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO IN REGIONE PUGLIA, onde non aggravare l'istante (TRANSECO) di ulteriori adempimenti già posti in essere e rispetto ai quali la Provincia delegata NON PUO' CHE PRENDERNE ATTO NEL PROSEGUO DEL PROCEDIMENTO STESSO. Ciò premesso e, ribadito dunque che il procedimento amministrativo de quo, **stante il quadro normativo delineatosi e volto a dare esecuzione alle statuizioni rese in primo grado dal TAR Lecce n°957/2011 e in secondo grado dal Consiglio di Stato n°1541/2012 a valle della formale istanza presentata dalla Società Transeco srl**, è di competenza di codesta spettabile Amministrazione, si precisa ulteriormente che: [...] quanto all'invito a formulare l'istanza di AIA, stante la disposizione di cui all'art 14 della L.R. n°11/2001 e ss.mm.ii. (*come da ultimo modificata dalla L.R. n°4/2014*), il relativo provvedimento deve essere ricompreso in quello di VIA nelle forme e con le modalità previste dalla legge generale sul procedimento (*ovvero tramite il modulo della conferenza di servizi*), in combinato disposto alle leggi regionali in detta materia."
- con nota **AOO_089 – 24 novembre 2014 – 00011390**, l'Ufficio VIA/VAS - REGIONE PUGLIA - Settore Ecologia dichiara che: "a tal proposito giova ricordare che la documentazione trasmessa dalla Società proponente è già adeguata alle disposizioni del D.Lgs n°46/2014, come richiesto dallo scrivente Ufficio con nota n°4071 del 23/04/2014, trasmessa anche a codesta Amministrazione nonché riscontrata dalla Società in data 22/05/2014 (*prot. ecologia n°5121 del 29/05/2014*)."
- In ragione della completezza della documentazione rimessa nella disponibilità dell'Ente Procedente (come espresso nella sua nota prot. n°52481 del 27 ottobre 2015 che ha dato avvio alla convocazione della conferenza di servizi), degli adeguamenti alle norme richiesti ed avendo TRANSECO provveduto ad assolvere tutti gli adempimenti richiesti finalizzati al perfezionamento dell'istanza, nel rispetto delle nuove norme intervenute e nello specifico dell'approvazione del Piano Rifiuti 2015; è stata depositata, in data **22 giugno 2015**, l'istanza afferente la procedura coordinata per la domanda di A.I.A., integrata alla V.I.A. già depositata il 28 giugno 2013 ed avviata dagli Uffici Regionali, ai sensi di D.Lgs n°59/2005 – L.R. n°11/2001 – D.G.R n°1388/2006 – L.R. n°4/2014 – D.Lgs n°46/2014 e ss.mm.ii., che indicava al suo interno già quanto riportato nella nota regionale **AOO_089 – 24 novembre 2014 – 00011390**, dell'Ufficio VIA/VAS - REGIONE PUGLIA - Settore Ecologia, che riportava, inoltre, quanto segue **"Si specifica che la TRANSECO S.r.l. è a**

conoscenza del procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica di Brindisi in merito ai recenti accadimenti nella gestione della discarica di RSU di proprietà del comune di Brindisi”.

In considerazione di quanto CRISTALLINAMENTE espresso nelle note degli uffici regionali e più volte ripetuto nei documenti e negli elaborati tecnici di TRANSECO, con riferimento alle integrazioni documentali già richieste dalla Provincia di Brindisi e a corredo di quanto già nella sua materiale disponibilità, al fine di fornire **successive ed ulteriori specificazioni ai chiarimenti depositati**, circa la tipologia d'intervento che si intende realizzare nel sito oggetto di interesse, di seguito quanto riportato:

Questione FILLER

In merito al trattamento del Filler, TRANSECO ravvisa l'intenzione di approfondire questa questione dal punto di vista dei "procedimenti adottati nel corso degli ultimi 20 anni", trattandosi di materiale "INERTE", **già caratterizzato** (come da analisi riportata nell'Allegato 9 del S.I.A. - 2013), e da mettere in riserva in corso di gestione della discarica per la copertura dei rifiuti stoccati (soluzione ottimale, date le caratteristiche del Filler sia dal punto di vista dell'abbattimento delle "emissioni odorifere" prodotte dai rifiuti stoccati, sia da quello del compattamento degli rifiuti nesi in riserva).

TRANSECO preso atto di tutta la documentazione, inerente i procedimenti che sono stati attivati dalla Provincia di Brindisi sempre e solo (mera coincidenza temporale) in corrispondenza delle istanze inoltrate dalla Società per la realizzazione e l'esercizio di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, nell'area oggetto di interesse, di seguito si riporta quanto dovuto:

"La Provincia di Brindisi avviava le procedure per l'adozione dell'ordinanza ex art. 244 D.Lgs n. 152/06, con particolare riferimento a: "attuazione delle misure di prevenzione necessarie a contenere la diffusione delle sostanze inquinanti con particolare riferimento a quelle riscontrate nelle acque di falda sottostanti l'area di interesse". Con nota del 15 giugno 2010, la Provincia di Brindisi dava esecutività all'ordinanza ex art. 244 D.Lgs n. 152/06. La ditta TRANSECO S.r.l. impugnava dinanzi al T.A.R. Lecce (la copia della sentenza è l'Allegato 3 al S.I.A.) tale ordinanza, vincendo la causa.

Nel merito del giudizio emergeva quanto segue: *"occorre ricordare che l'asse portante del sistema normativo degli interventi in questione è costituito dal principio di matrice comunitaria **"chi inquina paga"**, richiamato dalla norma che apre il titolo dedicato alla bonifica dei siti contaminati nel contesto del cd codice dell'ambiente. Il principio **"chi inquina paga"** deve esser posto a base, in particolare, di interventi come quello ravvisato dall'amministrazione provinciale di Brindisi perché non può ammettersi un sistema sanzionatorio o anche di tipo preventivo il quale si apra ad ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui. E' questo il senso della norma in forza della quale la provincia può emanare l'ordinanza ex art. 244 D.Lgs 152/06, "dopo aver svolto opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento". Il potere di ordinanza affidato all'ente provinciale poggia dunque sulla compiuta verifica delle responsabilità relative alla contaminazione del sito, in linea con un sistema che annovera tra le sue funzioni anche quella sanzionatoria. Esso non può dirigersi verso il proprietario (TRANSECO S.r.l.) incolpevole del sito perché ciò vuol dire aprire uno spiraglio ad un regime di autentica responsabilità oggettiva"* (estratto della Sentenza del TAR Lecce).

L'ordinanza ad opera della Provincia di Brindisi, prot. nota n°29243 del 24 marzo 2010, trasmessa a TRANSECO era un atto dovuto, però nei modi e nei tempi "inquinata" da una conoscenza del reale stato dell'area, al momento della sua adozione:

La nota prot. n°29310 del 24 marzo 2010, venne trasmessa a TRANSECO riportando quanto segue: *“in considerazione dello stato di inquinamento accertato, con particolare riferimento alle acque di falda sottostanti l’area della discarica, l’acquisizione dell’apporto che il Comune di Brindisi vorrà fornire, come Ente esponentiale degli interessi localizzati sul territorio, riveste notevole importanza”*. Si rammenta che TRANSECO rispose puntualmente all’ordinanza della Provincia di Brindisi attraverso il deposito di “memorie”, comunicazioni di cui all’art. 245, Ilc., D.Lgs 152/2006, **rinfrescando un po’ a tutti la memoria circa gli atti del passato**: *“In data 22 febbraio 2010 i militari dell’Arma dei Carabinieri provvedevano a disporre il sequestro dell’area [...] I militari contattavano la Società proprietaria del sito, la Transeco S.r.l., al fine di raccogliere maggiori informazioni in merito. Esse venivano dettagliatamente fornite dal rappresentante delegato il quale riferiva ai Carabinieri che: “..l’area era stata oggetto di indagini e sottoposta a sequestro nel 2001, a seguito di **procedimento penale n°1228/2001**, poi archiviato” [...]. Si faceva notare ai militari, che i preposti Uffici della Provincia di Brindisi, assieme agli Uffici del Comune di Brindisi, pur essendo parti attive nei vari procedimenti aventi ad oggetto l’Autorizzazione Integrata Ambientale necessaria per esercitare l’attività di discarica di rifiuti non pericolosi proprio sull’area di interesse, disconoscevano la “perpetrazione di tali abusi nell’area oggetto di intesse”, non avendo mai avviato alcun procedimento avverso nei confronti dei reali responsabili.*

Al fine di evitare che si possa ritenere l’uso dell’ordinanza come strumento di condizionamento di qualsivoglia procedimento amministrativo attivato in passato e/o presente, si invita sia la Provincia di Brindisi, sia il Dirigente (in qualità di firmatario dell’ordinanza del 2010), a dare notizia circostanziata e ben dettagliata di tutti gli atti messi in campo nel periodo precedente al 2010.

Soprattutto si sollecita l’amministrazione provinciale a fornire gli atti formali in virtù di ciò che era già nella propria disponibilità, dato il procedimento penale sopra indicato (a carico della ex SILTA s.r.l., oggi TRANSECO; procedimento che chiariva le circostanze, gli obblighi e i responsabili di chi aveva causato lo sversamento del filler nell’area **(salvo diverso e motivato intendimento scritto, risulta difficile immaginare che si possa affermare di “non avere contezza di quanto accaduto”, in ogni suo aspetto)**).

Ovviamente, si rimanda specificatamente a quanto riportato **nell’estratto nella Sentenza del TAR Lecce** in merito al Filler (ai principi ed ai criteri giuridici idonei ed opportuni); se la Provincia di Brindisi ed il Dirigente dovessero ritenere di non essere a conoscenza di quanto indicato sopra, si richiede formale atto scritto di disconoscimento da depositare in conferenza di servizi o successivamente con formale nota scritta da inoltrare a TRANSECO a mezzo PEC.

Ciò detto, qualunque tipologia di responsabilità che potrebbe emergere e fosse rilevante sul piano penale/civile/amministrativo e che conducesse ad azioni risarcitorie, TRANSECO tutelerebbe in ogni sede opportuna i propri legittimi interessi.

Questione Acqua di Falda

Si fa presente, visto che non è stato notato, che già con il deposito del S.I.A. e degli annessi Allegati, in data 28 giugno 2013, TRANSECO presentava una serie di elaborati la cui bontà tecnica veniva precedentemente confermata nella sentenza del Consiglio di Stato n°1541/2012: ***“a tal proposito il Consiglio di Stato espressamente afferma che in tale ambito la ditta TRANSECO S.r.l. doveva riversare tutte le controdeduzioni proposte per il procedimento innanzi ai giudici, ivi comprese le perizie tecniche depositate, che devono diventare parte integrante del nuovo Studio di Impatto Ambientale”.***

Se non si fosse pienamente compreso, ciò significa che TRANSECO era, è stata ed è perfettamente a conoscenza delle condizioni dello stato dei luoghi dell'area (*dati i ben “Due Gradi di Giudizio”, che rappresentano parte integrante del procedimento in essere, in quanto Allegati al S.I.A.; oltretutto come più volte indicato nelle note regionali, tale procedimento di VIA/AIA integrato non può prescindere da tali sentenze*). Qualunque affermazione da parte della Provincia di Brindisi o di altri Enti, in merito ad una non chiara rappresentazione, da parte di TRANSECO, dello stato dei luoghi significherebbe riportare informazione e/o considerazioni Errate negli atti della CdS, con ovvie conseguenze del caso.

In merito ad una corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, per quel che concerne i procedimenti penali (***R. G. N. R. n°9547 – 2001***), e rispetto ai suoi vari gradi di giudizio, che hanno interessato la Discarica del Comune di Brindisi e che si sono succeduti negli anni *si prega di voler fornire copia degli documenti e degli atti in virtù della circostanza per cui alcuni Lotti della Discarica di proprietà del Comune di Brindisi sono stati autorizzati; si richiede l'accesso anche a questi atti per meglio comprendere quali siano state le misure adottate in sede di autorizzazione.* Inoltre, si richiede copia conforme all'originale degli atti disposti dalla Provincia di Brindisi (*poiché tra le funzioni della stessa ci sono quelle fondamentali, in ambito ambientale, del controllo e del monitoraggio del proprio territorio*) in merito ad azioni (*ordinanze a firma dell'Ente*) per richiedere una “messa in sicurezza e/o bonifica” dell'area, una caratterizzazione della stessa; atti afferenti le procedure di attivazione di quelle misure di tutela ambientale (*come specificatamente indicato nel testo unico dell'ambiente*) e di successivo ripristino.

Ovviamente, TRANSECO non nutre, a priori, alcuna remora su come ***sia stato possibile dare avvio all'autorizzazione dei vari Lotti di Discarica di RSU di proprietà del Comune di Brindisi e come dai documenti progettuali e dalle relazioni allegate (dei tecnici incaricati) sia possibile far emergere con chiarezza ed evidenza (tali da garantire l'integrità di tutte le matrici ambientali: suolo e sottosuolo, acque sotterranee e aria)*** che le analisi di acqua di falda (***all'atto dell'autorizzazione all'esercizio dei Singoli Lotti di RSU***) fossero in linea con i principi della norma (difatti, dall'analisi dei dati di monitoraggio condotti da ARPA Puglia nel dicembre del 2013 -- *unica AOO - 0032 - Protocollo 0027696 -32 - del 15/05/2014 - SDBR - STBR: “con riferimento alla nota [...] si trasmettono in allegato i RdP relativi ai controlli sulla falda effettuati dall'Agenzia presso la Discarica di Autigno (BR) nello scorso Dicembre 2013. Si evidenzia che dall'esame degli stessi non emergono al momento significative criticità ambientali”;* in allegato copia della nota di ARPA).

Per eccesso di zelo però, e per ovvie ragioni di tutela ambientale, di chiarezza dello stato dei luoghi, TRANSECO ha provveduto a richiedere l'accesso agli atti amministrativi/penali dei procedimenti sopra esposti (*accesso agli atti amministrativi sensi dell'art. 22 e ss.mm.ii. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; la possibilità di poter esercitare il proprio diritto d'accesso agli atti, mediante estrazione di copia cartacea, era motivata da esigenze di difesa dell'interesse diretto, concreto ed attuale di Transeco rispetto ai procedimenti amministrativi in atto allora: Consiglio di Stato R. G. N. R. n°1541/2012*).

L'effetto prodotto dall'accesso agli atti è stato quello di poter visionare e copiare le quattro perizie realizzate dal Prof. Dott. Ing. Di Molfetta (*CTU nominato dal Tribunale di Brindisi rispetto ai procedimenti penali sopracitati*) che costituiscono la base portante degli studi idrogeologici (*S.I.A. ed annessi allegati*) successivi effettuati ad opera di TRANSECO e dei suoi tecnici.

TRANSECO può fornire un dettagliato sviluppo cronologico di quanto descritto che rappresenta parte integrante del Proc. Civile attivato recentemente contro il Comune di Brindisi.

Inoltre, qualunque affermazione inerente la circostanza che gli Enti (*Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi ed Arpa di Brindisi*) non dispongano di una quadro idrogeologico chiaro e ben definito nell'area oggetto di interesse, risulta poco credibile (*e/o forse in linea con il reato di falso in atto pubblico*).

Già dal settembre del 2002, grazie alle perizie del Prof. Dott. Ing. Di Molfetta, vi era disponibilità piena di un elaborazione completa e dettagliata, di un'analisi di flusso di falda chiara, in termini di orientamento, direzione e velocità di flusso della falda acquifera, basati sulla costruzione dell'andamento delle piezometriche ricavate dai pozzi spia ancora oggi funzionanti ed operativi.

Ovviamente, le indicazioni rilevate negli elaborati tecnici dei seguenti progetti: **Progetto di una rete di monitoraggio della falda acquifera sotterranea in prossimità della discarica comunale ubicata in c.da Autigno (Br)**, e negli elaborati tecnici relativi all'apertura dei vari Lotti del **Impianto di trattamento RSU - Discarica di servizio/soccorso, in c.da "AUTIGNO"** presentano delle analisi NON CONDIVISIBILI da TRANSECO nell'ottica di stabilire orientamento, direzione e velocità di flusso della falda acquifera; NON è possibile ritenere quelle indicazioni corrette, quindi: **emerge significativamente che, invece, nel caso specifico dei procedimenti autorizzativi dei Lotti RSU della Discarica Comunale come non sia stata fornita una corretta (ed aggiornata) rappresentazione circa lo "stato dei luoghi" reale e come nel caso di specie questa errata rappresentazione riguardi specificatamente la documentazione inerente al flusso di falda; ciò comporta una NON CORRETTA VALUTAZIONE IN TERMINI DI EFFETTI CUMULATIVI TRA I LOTTI ESISTENTI E QUELLI AUTORIZZATI.**

Ovviamente TRANSECO, come già più volte ripetuto, considera le elaborazioni del Prof. Dott. Ing. Di Molfetta **"ESSENZIALI"**: esse costituiscono parte integrante e significativa delle proprie analisi tecniche, già depositate fin dal 2013.

*Alla luce di ciò, è un atto dovuto, per TRANSECO, trasmettere copia alla Procura della Repubblica di Brindisi di questa ulteriore nota in risposta ai chiarimenti richiesti dalla Provincia di Brindisi perché si valutino i rilevanti effetti penali delle scelte adottate a livello progettuale (dei progettisti incaricati) e a livello di note di chiarimenti degli Enti alla luce del principio che **NON SI POTEVA NON SAPERE quali fossero I CONTENUTI DELLE PERIZIE DEL PROF. DOTT. ING. DI MOLFETTA (CTU della stessa Procura).***

In particolar modo si allegano cartografie corrette, ove si evince che il flusso di falda si dirige e sfocia verso la zona Industriale di Brindisi attraversando la zona sottostante della Ex base USAF.

Si fa presente che alla luce della documentazione in possesso di TRANSECO, in merito all'orientamento del flusso di falda dell'area, qualunque considerazione legata ad "interferenze" tra le zone di C.da AUTIGNO – C.da MASCAVA – C.da FORMICA e l'Area Marina Protetta (Riserva Naturale) Torre Guaceto è fuorviante e non congrua *(si lascia agli organi competenti della Magistratura qualunque valutazione in merito a dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa, di tenore contrario).*

Diversamente, salvo motivato e diverso intendimento scritto da parte dei destinatari di questa nota di ulteriore chiarimento della TRANSECO, se i presenti Enti dovessero ritenere di non essere a conoscenza di quanto sopra indicato, si richiede formale atto scritto da inoltrare via PEC alla TRANSECO e/o di depositare/inviare le specifiche proprie ragioni, con formale atto scritto, a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi.

TRANSECO SRL
L'Amministratore Unico

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Pasquale', is written over the printed name of the administrator.